

## Determina del Direttore Generale

### 22.0155

del registro delle determinine

**OGGETTO**      **Accordo di cooperazione, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET Puglia e la Regione Puglia, per l’attuazione e l’implementazione delle azioni finalizzate alla candidatura della Città di Mesagne come “Capitale italiana della Cultura” per l’anno 2024– Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione.**

**l’anno 2022 giorno 19 del mese di aprile, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52**

**l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET**

**VISTA**      la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “*Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)*” e s.m.i;

**VISTO**      il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con cui l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine di garantire la continuità amministrativa dell’Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all’avvio della nuova agenzia;

**VISTA**      la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell’AREM;

**VISTA**      la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET;

**VISTA**      la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);

**VISTA**      la L. 7 agosto 1990, n. 241, rubricata “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, e s.m.i.;

### Premesso che

- L'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche e che, pertanto, l'accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- con la Legge regionale n. 6 del 29/04/2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" è stato riconosciuto nello spettacolo e nella cultura una componente fondamentale dell'identità dei nostri territori;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: Cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale; presidia la cooperazione territoriale, la valorizzazione turistica; promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio, l'attrattività del territorio; gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale; gestisce le linee di sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l'attrattività e la competitività nel contesto internazionale; trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese da mero centro di costo in una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione;
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni; in particolare, l'ASSET sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici. Lo stesso art. 2 assegna all'Agenzia svariati compiti, fra i quali anche il supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
- l'art. 2, comma 5, della succitata L.R. n. 41/2017 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;

### Considerato che

- i soggetti pubblici in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente Accordo;
- l'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", prevede, per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020, il conferimento da parte del Consiglio dei Ministri del titolo di «Capitale italiana della cultura», sulla base di un'apposita procedura di selezione;
- l'art. 1, comma 326, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che il titolo di «Capitale italiana della cultura» è conferito, con le medesime modalità di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, anche per l'anno 2021 e per i successivi;
- con decreto del Segretario generale del Ministero della Cultura n. 461 del 16 giugno 2021 è stata indetta la procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2024;
- tra le città italiane che hanno presentato il *dossier* di candidatura al predetto bando figurano la città di Conversano, insieme all'Area metropolitana di Bari (Bari), con il progetto "Conversano 2024. Una nuova dimensione della cultura" e il Comune di Mesagne (Brindisi) con il progetto "Umana meraviglia";
- la Regione Puglia ritiene strategico che una città pugliese sia insignita di questo importante riconoscimento nazionale, il quale concorrerebbe a qualificare l'offerta culturale a scala territoriale e a incrementare la visibilità della Puglia intera quale destinazione turistica, e, pertanto, con DGR n. 1665/2021, ha inteso supportare entrambi i Comuni pugliesi, garantendo loro pari opportunità sia in termini di sostegno istituzionale, che programmatico e finanziario, e dunque approvando uno schema di Protocollo d'Intesa finalizzato a disciplinare i reciproci impegni, strategie e attività, in caso di assegnazione del prestigioso riconoscimento di "Capitale italiana della cultura 2024" a una delle due città sottoscrittrici;
- in data 14/10/2021 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia, il Comune di Conversano e il Comune di Mesagne;
- la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022", all'art. 45 ha introdotto un contributo straordinario a sostegno dei comuni pugliesi candidati al titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2024, al fine di sostenerli sia in fase di candidatura che di realizzazione delle migliori progettualità, stanziando una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2022 pari ad € 300.00,00;
- il Segretario generale del Ministero della Cultura, con nota Prot. n. 2680-P del 31/01/2022, ha comunicato che la città di Mesagne è tra le dieci città finaliste per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2024, quale rappresentante, nel panorama nazionale, della Regione Puglia, fissando in data 3 marzo 2022 l'audizione pubblica per la presentazione alla Giuria del relativo *dossier*;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di

pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l’attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;

- L’Agenzia ASSET e il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia hanno inteso stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- il suddetto Accordo di cooperazione è stato sottoscritto in data 21/03/2022 dal Direttore Generale di ASSET Puglia e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia;
- si rende dunque necessario procedere alla presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo succitato, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

#### **Dato atto che**

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ASSET;
- la pubblicazione del provvedimento all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

#### **Ritenuto di dover procedere nel merito**

### **DETERMINA**

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di cooperazione tra l’Agenzia ASSET e il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, ex art. 15 della L. n. 241/1990, per l’attuazione e l’implementazione delle azioni



- finalizzate alla candidatura della Città di Mesagne come Capitale italiana della Cultura per l'anno 2024, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ASSET <http://asset.regione.puglia.it>;
  - di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

---

Si attesta l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento.

il funzionario istruttore  
avv. Antonella Caruso

il direttore generale  
ing. Raffaele Sannicandro



---

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> dal 19/04/2022 al 04/05/2022

il responsabile dell'albo online  
dott.ssa Patrizia Giaquinto

---

Si attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo online dell'ASSET dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_\_\_ per  
quindici giorni consecutivi.

il responsabile dell'albo online

---

N. 024205 DI REP.

DEL 24 MAR. 2022



ALLEGATO A)

## ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

la Regione Puglia e l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio  
(ASSET) della Regione Puglia

per l'attuazione e l'implementazione delle azioni finalizzate alla  
candidatura della Città di Mesagne come *Capitale italiana della Cultura* per l'anno 2024

## PREMESSO CHE

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- con la Legge regionale n. 6 del 29/04/2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" è stato riconosciuto nello spettacolo e nella cultura una componente fondamentale dell'identità dei nostri territori;
- con la Legge regionale n. 17 del 25/06/2013 "Disposizioni in materia di beni culturali" è stata disciplinata la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale per il potenziamento e il miglioramento della fruizione, della conoscenza e della conservazione di Beni culturali e dello sviluppo del territorio, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: Cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale; presidia la cooperazione territoriale, la valorizzazione turistica; promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio, l'attrattività del territorio; gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale; gestisce le linee di sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l'attrattività e la competitività nel contesto internazionale; trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese da mero centro di costo in una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione;
- ai fini di una programmazione strategica di sviluppo culturale che conduca alla costruzione di un modello evolutivo di sviluppo e valorizzazione del Territorio, con Deliberazione n. 543 del 19/3/2019, la Giunta regionale ha approvato il Piano Strategico regionale della Cultura *PiiiLCulturalnPuglia*, sviluppato su un arco decennale 2017-2026, e, con Deliberazione n. 191 del 14/2/2017, il Piano strategico regionale del Turismo *Puglia 365*, sviluppato su un arco decennale 2016/2025;
- la Legge regionale n. 41 del 02/11/2017 istituisce l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia (ASSET), quale ente pubblico che, ai sensi dell'art. 2 della citata L.r. 41/2017, si configura come organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche amministrazioni per lo sviluppo di programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici. Lo stesso art. 2 assegna all'Agenzia svariati compiti, fra i quali anche il supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica,

valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

- il modello organizzativo della Regione Puglia denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” (MAIA), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015, così come in seguito modificato e integrato, giusta Deliberazione n. 1974 del 7 dicembre 2020, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di *exploration* e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico,

#### CONSIDERATO CHE

- l’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, prevede, per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020, il conferimento da parte del Consiglio dei ministri del titolo di «Capitale italiana della cultura», sulla base di un’apposita procedura di selezione;
- l’articolo 1, comma 326, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020”, stabilisce che il titolo di «Capitale italiana della cultura» è conferito, con le medesime modalità di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, anche per l’anno 2021 e per i successivi;
- con decreto del Segretario generale del Ministero della Cultura n. 461 del 16 giugno 2021 è stata indetta la procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2024;
- con decreto del Ministro della Cultura n. 452 del 17 dicembre 2021, è stata nominata la Giuria per la selezione de quo;
- il decreto del Segretario generale del Ministero della Cultura n. 1 del 10 gennaio 2022 ha disposto la modifica dei termini previsti per la predetta procedura di selezione;
- i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni, per candidarsi al titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2024, dovevano presentare - entro la data del 20 luglio 2021 - una manifestazione di interesse alla partecipazione al bando ed entro il 19 ottobre 2021 un *dossier* di candidatura;
- tra le città italiane che hanno presentato il *dossier* di candidatura al predetto bando figurano Conversano, insieme all’Area metropolitana di Bari (Bari), con il progetto “Conversano 2024. Una nuova dimensione della cultura” e Mesagne (Brindisi) con il progetto “Umana meraviglia”;
- la Regione Puglia ritiene strategico che una città pugliese sia insignita di questo importante riconoscimento nazionale, il quale concorrerebbe a qualificare l’offerta culturale a scala territoriale e a incrementare la visibilità della Puglia intera quale destinazione turistica, e, pertanto, con DGR n. 1665/2021, ha inteso supportare entrambi i Comuni pugliesi, garantendo

loro pari opportunità sia in termini di sostegno istituzionale, che programmatico e finanziario, e dunque approvando uno schema di Protocollo d'intesa finalizzato a disciplinare i reciproci impegni, strategie e attività, in caso di assegnazione del prestigioso riconoscimento di "Capitale italiana della cultura 2024" a una delle due città sottoscrittrici;

- in data 14/10/2021 è stato sottoscritto il predetto Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia, il Comune di Conversano e il Comune di Mesagne;
- la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022", all'art. 45 ha introdotto un contributo straordinario a sostegno dei comuni pugliesi candidati al titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2024, al fine di sostenerli sia in fase di candidatura che di realizzazione delle migliori progettualità, stanziando una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2022 pari a 300 mila Euro;
- il Segretario generale del Ministero della Cultura, con nota Prot. n. 2680-P del 31/01/2022, ha comunicato che la Città di Mesagne è tra le dieci città finaliste per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2024, quale rappresentante, nel panorama nazionale, della Regione Puglia, fissando in data 3 marzo 2022 l'audizione pubblica per la presentazione alla Giuria del relativo *dossier*;
- con nota Prot. n. 0004736 del 10/02/2022, il Sindaco della Città di Mesagne, nel darne comunicazione all'Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica e al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ha chiesto il sostegno della Regione Puglia, trasmettendo, con nota Prot. n. 0005983 del 18/02/2022, una scheda relativa al progetto "Mesagne 2024 – Umana meraviglia", con l'indicazione delle attività previste e del fabbisogno finanziario;
- con successiva nota Prot. n. 0006836 del 25/02/2022, il Comune di Mesagne ha trasmesso una versione aggiornata della suddetta scheda progetto, integrata da specifica sezione relativa al riparto del contributo finanziario richiesto tra lo stesso Comune di Mesagne e l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET, di cui il Comune intende avvalersi – in qualità di soggetto attuatore – per la realizzazione del progetto in questione, sulla base di un'apposita convenzione finalizzata proprio al supporto di progetti strategici e stipulata in data 14/02/2022, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 14 febbraio 2022,

#### RILEVATO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente, all'art. 15, che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04/10/2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
  - b) *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
  - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.*
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
  - l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
  - alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
  - le Parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
  - i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
  - il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

- l'art. 5, comma 6 del D.lgs. 8 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche e che, pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati,

**VISTI, pertanto,**

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990;
- l'art. 5, co. 6 del D.lgs. n. 50/2016;
- la L.r. n. 41/2017, di istituzione dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia - ASSET;
- la DGR n. 1665/2021;
- l'art. 45 della L.r. n. 51/2021;

**TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO**

**TRA**

**Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia** - con sede legale in Bari, Lungomare Starita, n. 4 - 70132 (C.F. 80017210727), rappresentato dal Direttore di Dipartimento, Dott. Aldo Patrino, domiciliato presso la sede del Dipartimento,

**E**

**L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET della Regione Puglia**, con sede legale in Bari, via G. Gentile, n. 52 - 70126 (C.F. 93485840727), rappresentata dal Direttore generale, Ing. Elio Sannicandro, domiciliato presso la sede dell'Agenzia,

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", **si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Art. 1**

### **(Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione)**

1. La Regione Puglia e l'ASSET concordano di definire ogni iniziativa utile all'attuazione e all'implementazione delle azioni finalizzate alla candidatura della Città di Mesagne come Capitale italiana della Cultura per l'anno 2024, così come dettagliate nella scheda progetto allegata al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale, da realizzare a valere sulle risorse individuate dall'art. 45, co. 2 della L.r. n. 51/2021.

## **Art. 2**

### **(Impegni delle Parti)**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
  - a) la **Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio**:
    - supervisiona il processo di attuazione dell'intervento, in stretto coordinamento con l'Amministrazione comunale di Mesagne;
    - contribuisce alla diffusione dell'iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
    - mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative, anche avvalendosi degli Enti partecipati afferenti al Dipartimento (Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission);
  - b) **l'ASSET**:
    - assicura la gestione complessiva dell'intervento;
    - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi necessari;
    - predispone report tecnici e rendicontazione dei costi.
  - c) le Parti collaboreranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), alla realizzazione delle azioni finalizzate alla candidatura della Città di Mesagne come Capitale italiana della Cultura per l'anno 2024, così come dettagliate nella scheda progetto allegata al presente accordo, per farne parte integrante e sostanziale, nella quale vengono individuate e definite più nel dettaglio, le attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione, i costi complessivi per le azioni individuate, la regolazione dei relativi flussi finanziari, il crono programma, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali.

## **Art. 3**

### **(Durata dell'Accordo)**

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle azioni finalizzate alla candidatura della Città di Mesagne come Capitale italiana della Cultura per l'anno 2024.
2. Le Parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il cronoprogramma riportato nella scheda progetto, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le Parti in momento successivo e puntualmente indicata nell'aggiornamento del citato cronoprogramma, ma comunque nel rispetto dei termini di chiusura dell'iniziativa.
3. Nel caso di effettivo conferimento al Comune di Mesagne del titolo di "Capitale italiana della Cultura per l'anno 2024", il presente Accordo potrà essere esteso e integrato ai fini della realizzazione delle attività previste dal progetto di candidatura approvato e finanziato dal Ministero della Cultura.

#### **Art. 4**

##### **(Modalità di Collaborazione)**

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la realizzazione delle azioni oggetto del presente accordo, la Regione attiva le risorse finanziarie stanziare dall'art. 45 della L.r. n. 51/2021, in misura sufficiente alla copertura e al rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.

#### **Art. 5**

##### **(Risorse finanziarie e procedura di rimborso dei costi)**

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ASSET risorse finanziarie pari a euro € 200.000,00 (duecentomila/00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
2. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, secondo i meccanismi di anticipazione e saldo, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione.
3. Le Parti predisporranno, in attuazione delle vigenti normative, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.

4. Nello specifico, il trasferimento delle risorse finanziarie stanziare avverrà con le seguenti modalità:
  - a. un'anticipazione iniziale pari al 90%, dell'importo complessivo pianificato, previa comunicazione di avvio dell'attività stessa;
  - b. pagamento del residuo 10% a saldo, al termine delle attività e previa presentazione alla Direzione del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di relazione finale sulle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute.

**Art. 6**  
**(Variazioni di progetto)**

1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni al progetto, purché formalmente concordate in via preventiva.
2. Le modifiche progettuali non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

**Art. 7**  
**(Controlli)**

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, ASSET dalla piena ed esclusiva responsabilità circa la regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento.
3. ASSET è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al presente Accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Puglia potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale delle risorse finanziarie assegnate, nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

**Art. 8**  
**(Revoca della contribuzione finanziaria)**

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario assegnato nel caso in cui ASSET incorra in violazioni o negligenze, in ordine alle condizioni del presente Accordo, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento ASSET comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'incarico.

3. Nel caso di revoca, ASSET è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico di ASSET tutti gli oneri relativi.
4. È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili ad ASSET, nell'utilizzo delle risorse assegnate.

#### **Art. 9**

##### **(Tracciabilità)**

1. È fatto obbligo ad ASSET di applicare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

#### **Art. 10**

##### **(Recesso)**

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra Parte.

#### **Art. 11**

##### **(Referenti)**

1. Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra Parte.

#### **Art. 12**

##### **(Disposizioni generali e fiscali)**

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata per iscritto tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi deliberativi.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro.

**Art. 13**  
**(Comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per la Regione Puglia:

Direttore di Dipartimento, Aldo Patruno

Lungomare Starita, n. 4 - 70132 - Bari

Tel.: 080 540 5615 / 6517

e-mail: [dipartimento.turismocultura@regione.puglia.it](mailto:dipartimento.turismocultura@regione.puglia.it)

pec: [direttore.dipartmentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it](mailto:direttore.dipartmentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it)

b) per l'ASSET:

Direttore generale, Elio Sannicandro

via G. Gentile, n. 52 - 70126 - Bari

Tel.: 080 540 5659

e-mail: [segreteria@asset.regione.puglia.it](mailto:segreteria@asset.regione.puglia.it)

pec: [asset@pec.rupar.puglia.it](mailto:asset@pec.rupar.puglia.it)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

*Regione Puglia*  
*Dipartimento Turismo, Economia della*  
*cultura e valorizzazione del territorio*

*L'Agenzia regionale Strategica per lo*  
*Sviluppo Ecosostenibile del Territorio -*  
*ASSET della Regione Puglia*

Aldo Patruno

Firmato digitalmente da: Aldo Patruno  
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727  
Data: 21/03/2022 10:37:52



Elio Sannicandro

Firmato digitalmente da:  
RAFFAELE SANNICANDRO  
Regione Puglia  
Firmato il: 21-03-2022 09:12:10  
Seriale certificato: 736482  
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-2023

*\* La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

